

COMUNE DI BERZO DEMO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'INDICE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 23/05/2002

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1.La valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di BERZO DEMO prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei cittadini oppure collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche, viene effettuata mediante la determinazione, con le modalità di cui al presente regolamento, di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

2.L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale di cui al successivo art.6 e dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui al successivo art.7, divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1.Il presente Regolamento individua in conformità agli artt.2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.109 e successivo D.Lgs. n°130 del 03/05/2000, i criteri unificati della situazione economica assunti dal Comune di BERZO DEMO per i cittadini che richiedono prestazioni o servizi sociali, o scolastici, o assistenziali erogati da questa Amministrazione direttamente o in forma associata e non destinati alle generalità dei cittadini, ma comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2.Il presente regolamento si applica ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni dell'Unione della Valsaviore e di Comuni che gestiscono in forma associata con il Comune di Berzo Demo, servizi di cui al comma precedente.

3.In sede di determinazione delle tariffe dei servizi comunali o di approvazione dei relativi regolamenti e comunque con propria deliberazione, l'organo politico individua, le situazioni in cui deve essere richiesta la certificazione I.S.E.E., stabilendo altresì, **le soglie di accesso o di contribuzione a determinate prestazioni o servizi.**

4. Ai fini della determinazione dell'I.S.E.E. vengono considerati i valori reddituali e patrimoniali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere presentata la certificazione.

Articolo 3 Composizione del nucleo familiare

1.Come stabilito dall'art. 2 del D.Lgs n° 130/2000, il nucleo familiare è composto dalle persone risultanti dallo stato di famiglia più le persone non conviventi ma a carico, ai fini IRPEF, di uno dei componenti.

2.Le persone di età superiore ai 65 anni conviventi, possono scegliere di costituire un nucleo autonomo. L'anziano non può comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli non sposati o separati che vivono nel nucleo.

3.Qualora per motivi assistenziali, la persona per la quale viene richiesta la prestazione, venisse accolta in casa di congiunti, per valutare la situazione economica, si considera la famiglia

anagrafica dell'utente prima del trasferimento presso i congiunti. Qualora fosse un componente del nucleo ospitante a richiedere una prestazione agevolata, ai fini del calcolo dell'ISEE, il reddito della persona accolta non deve essere tenuto in considerazione.

4. Per l'accesso agevolato alle prestazioni e/o servizi per minori con genitori separati legalmente o divorziati il nucleo è costituito da quello di risultanza anagrafica, ma al reddito dei componenti il nucleo va sommato il reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall'ex coniuge non convivente, sia per i minori che per il coniuge convivente con i minori. In particolare si precisano le seguenti fattispecie:

- Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati si considera come nucleo quello del minore e genitore. In tal caso se il genitore con cui vive il minore convive con altra persona ma il legame non è formalizzato in matrimonio ai sensi del c.c., si considera solo il reddito del genitore oltre agli assegni versati dall'altro genitore per il mantenimento della moglie e del figlio.
- Nel caso in cui invece la convivenza è formalizzata in matrimonio ai sensi del c.c., si considera come nucleo quello del minore, genitore e convivente sposato.
- nel caso in cui il genitore del minore conviva con i propri genitori, si considera come nucleo familiare il genitore e il minore.
- se il minore è senza genitori, il nucleo di riferimento è costituito dal minore e dal nucleo ospitante.

5. Per gli aiuti economici continuativi, si prendono in considerazione i nuclei familiari composti da:

- a) destinatario diretto della prestazione;
- b) familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 C.C.;

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia all'articolo 1/bis del DPCM 04/04/2001 n°242.

Articolo 4 Integrazione ai regolamenti e categorie di servizi soggetti all'applicazione ISE

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altra norma regolamentare Comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
- b) immobili di proprietà Comunale destinati all'Edilizia residenziale pubblica;
- c) altri servizi: rientrano nei servizi di cui al presente regolamento l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, nonché la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, previsti al capo VI, artt.65-66 e al capo I, art.27.1 della Legge 23 dicembre 1998, n.448. Per la loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite nonché le norme regolamentari che, ai sensi degli stessi artt.65.6, 66.6 e 27.1, sono state emanate con appositi decreti ministeriali per l'applicazione di tali benefici.

Rientrano altresì eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'ISE costituisca requisito indispensabile.

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi in attesa della formale ed eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 5

Criteria per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica

Scala di equivalenza

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare.

L'ISE dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene combinando:

1) il reddito;

2) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n.2 del D.Lgs. 109/98 e precisamente:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge n.104/1992 o di invalidità superiore al 66%, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;

+0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica (ISE) del richiedente.

Articolo 6 Criteri di valutazione della situazione reddituale

L'indicatore della situazione economica reddituale è determinato, ai sensi dell'art.3 del DPCM n.242 del 04/04/2001, sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'art. 2135 del C.C. svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nell'art.3.

Dal valore della situazione reddituale, come sopra determinata, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5164,57; in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Articolo 7 Criteri per la valutazione della situazione economica patrimoniale.

In base all'art. 2 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.00, l'indicatore del reddito di cui al precedente art. 6 è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come di seguito definiti:

1) patrimonio immobiliare

il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.8, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati

Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione di proprietà si applica la detrazione del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile o in alternativa se più favorevole e fino a concorrenza il valore catastale della casa di abitazione nel limite di € **51.645,69**; la detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione previsto all'art.6 del presente Regolamento

2) patrimonio mobiliare

a) depositi e conto correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8;

b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiano o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data 31 dicembre dell'anno precedente;

g) gli altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data 31 dicembre dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8: dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € **15.493,71**. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo (vengono calcolati gli interessi su tutto il patrimonio mobiliare e gli stessi vengono sommati ai redditi IRPEF, mentre si tiene conto del 20% oltre i 15.493,71 € per la base di calcolo dell'Isee).

Articolo 8 Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente

La richiesta delle prestazioni di cui al presente Regolamento avviene a domanda dell'interessato, con la contestuale presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 76-43-17 del DPR 28/12/2000 n°445, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 109 del 31.03.98 come modificati dall'art 4 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.00 e dell'art. 6 del DPCM n. 242/2001.

L'ufficio competente del Comune rilascerà ai richiedenti un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Gli utenti potranno rivolgersi ai CAF (centri di assistenza fiscale) per la corretta compilazione della dichiarazione, in modo da presentare quando richiesta la certificazione ISEE rilasciata dai CAF stessi.

La validità dell'attestazione è di 12 mesi dalla data del rilascio. Eventuali variazioni della situazione reddituale e/o patrimoniale che interverranno nel periodo di validità dell'attestazione dovranno essere comunicati con apposita nuova dichiarazione.

Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione agevolata, si effettueranno controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Tali controlli potranno essere effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva
- b) presentazione di autodichiarazione incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevuta. L'interessato disporrà di 5 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.
- c) Nel caso in cui non sia residente nel Comune di BERZO DEMO o in uno dei Comuni dell'Unione della Valsavioire che gestiscono in forma associata con il Comune di Berzo Demo servizi.

Articolo 9 Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena esclusione dal servizio richiesto o, quantomeno, della conseguente applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e legge 675/1999.

Articolo 10 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 30 gg. Consecutivi, verrà inserita nel sito Web del Comune di BERZO DEMO.

Articolo 11 Competenze e controlli

1. Le agevolazioni saranno stabilite dal responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio o la prestazione richiesta.
2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del

Ministero delle Finanze, con i dati della conservatoria dei registri immobiliari, con i dati dell'INPS, INAIL ecc.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR n° 403/98.
4. I controlli verranno effettuati a campione con le modalità che saranno ritenute più idonee dal responsabile del servizio.

Articolo 12 Applicazione e decorrenza

Il Presente regolamento, che entrerà in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ha validità fino all'approvazione del successivo Regolamento.